

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA di COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

| | |
|----------------------------------|--|
| Parere n. 45 Data 25.09.2023. | OGGETTO: proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 20/09/2023 avente ad oggetto: BP/2024-2026 – Anno 2024.– Servizi pubblici a domanda individuale. Servizio Mensa scolastica e servizio trasporto scuolabus – Conferma tariffe – Comune di Marano Principato |
|----------------------------------|--|

Il sottoscritto, **Dott. Innocenzo Siciliano**, nominato Revisore Unico del Comune di Marano Principato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12/09/2022, procede al rilascio del parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 20/09/2023 avente ad oggetto: BP/2024-2026 – Anno 2024.– Servizi pubblici a domanda individuale. Servizio Mensa scolastica e servizio trasporto scuolabus – Conferma tariffe – Comune di Marano Principato;

Premesso che adempimento preliminare all'approvazione del documento contabile di questo Ente è la determinazione delle tariffe e tasse comunali, al fine di prevederne e quantizzarne il relativo gettito presunto;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale disciplina la predisposizione e l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e dei suoi allegati;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, altresì, fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 25 luglio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 181 del 04.08.2023, il quale ha apportato, tra gli altri, rilevanti modifiche del principio al principio contabile applicato concernente la programmazione – Allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, tra le quali la riforma del processo di bilancio degli enti locali – paragrafo 9.3.1 (2), in particolare per quanto attiene:

- ✓ alla ridefinizione delle fasi e dei tempi intermedi del procedimento di formazione del bilancio di previsione, il cui schema deve essere approvato dall’organo esecutivo, e trasmesso all’organo consiliare, entro il 15 novembre di ogni anno, per l’approvazione da parte del Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno;
- ✓ all’introduzione dell’istituto del c.d. “bilancio tecnico”, ovvero dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata, predisposto in equilibrio dal Responsabile del Servizio Finanziario entro il 15 settembre di ciascun esercizio;

Rilevato che il processo di bilancio degli enti locali, così come modificato dal succitato D. MEF 25 luglio 2023, è avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l’invio ai Responsabili dei Servizi:

- ✓ dell’atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall’organo esecutivo con l’assistenza del Segretario comunale;
- ✓ del bilancio tecnico predisposto, in equilibrio, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- ✓ delle necessarie informazioni di natura contabile elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che:

- l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983

n. 131, prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:

“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.”;

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”;

Visto Che:

- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote e tariffe;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al comma 2 così dispone: *“La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.”;*

Visto il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 44;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche a orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Visto l'articolo 242 e ss.mm. del D.lgs. 267/00 il quale ha stabilito che sono sottoposte alle norme vigenti sulle percentuali di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovino in

situazioni strutturalmente deficitarie;

Visto, inoltre, l'art. 243, D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

Dato atto che questo Comune, sulla base del rendiconto della gestione dell'anno 2021 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14/06/2022, esecutiva, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, non risulta *deficitario* e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

Rilevato che questo Comune, per l'anno 2024, prevede i seguenti servizi a domanda individuale:

1. Servizio mensa;
2. Servizio trasporto scuolabus;

Considerato che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina vigente producono in relazione al gettito della tariffa ai fini della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria per far fronte ai costi per i servizi di primaria e generale utilità da prestare alla popolazione ed ha valutato tutti gli elementi utili per assumere consapevolmente il provvedimento presente;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 05/06/2023 ad oggetto "*BP/2023-2025 - Anno 2023. Servizi pubblici a domanda individuale. Servizio mensa scolastica e servizio trasporto scuolabus Anno 2022. Conferma tariffe*", esecutiva;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 30/12/2022 ad oggetto "Approvazione ampliamento esenzione pagamento tariffe trasporto scuolabus comunale per alunni con disabilità";

Ritenuto, pertanto, per **l'Anno 2024**, applicare le tariffe relative al servizio mensa scolastica ed al servizio trasporto scuolabus attualmente in vigore;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario, Arg. Emilia Molinaro;

Visti gli atti d'Ufficio;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19/07/2018, esecutiva;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 19 del 07/08/2023 ad oggetto: “*Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 - Anno 2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.)*”, esecutiva;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 87 del 07/08/2023 ad oggetto: “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG Definitivo- 2023/2025 - Anno 2023 - Assegnazione ai Titolari di E.Q., ai sensi dell'art.169 del TUEL*”, esecutiva;

Vista la deliberazione di G.C. n. 90 del 07/08/2023 ad oggetto “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PLAO) Triennio 2023 - 2025 - Anno 2023*”, esecutiva;;

Visto il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

Vista la delibera della Corte dei Conti Sez. Aut. n. 25/18-10-2019 che ha precisato che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come trasporto pubblico locale bensì come un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio;

Visto il D. L. 126/2019 art. 3 c. 2 conv. in L. 159 del 20 -12-2019 che consente ai Comuni di sostenere le spese per il trasporto scolastico alleggerendo i costi a carico delle famiglie, riconoscendo come servizio pubblico essenziale il trasporto scolastico;

Visto il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto il D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983 n. 131;

Vista la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2011;

Vista la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Per tutto quanto sopra esposto

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 20/09/2023 avente ad oggetto: BP/2024-2026 – Anno 2024.– Servizi pubblici a domanda individuale. Servizio Mensa scolastica e servizio trasporto scuolabus – Conferma tariffe – Comune di Marano Principato con gli allegati A e B e tabelle connesse.

Corigliano-Rossano addì 25.09.2023

L'Organo di Revisione economico-finanziaria

Dott. Innocenzo Siciliano